



COMUNE DI VICENZA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NELLA CITTA' DI VICENZA (D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 15 dicembre 2021

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta	
Articolo 3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile dell'imposta	
Articolo 4 - Soggetto che assolve agli adempimenti fiscali dell'imposta	
Articolo 5 - Misura dell'imposta	
Articolo 6 - Esenzioni	
Articolo 7 - Versamento dell'imposta	
Articolo 8 - Obblighi del gestore della struttura ricettiva e del soggetto che incassa il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi	
Articolo 9 - Controllo ed accertamento sull'applicazione dell'imposta	
Articolo 10 – Sanzioni	
Articolo 11 – Ravvedimento operoso delle sanzioni tributarie	
Articolo 12 - Riscossione coattiva	
Articolo 13 - Rimborsi	
Articolo 14 - Interventi in materia di turismo da finanziare con il gettito dell'imposta	
Articolo 15 - Disposizioni transitorie e finali	

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, i soggetti responsabili degli obblighi tributari, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le misure e le sanzioni applicabili nei casi di inadempimento, gli interventi in materia di turismo da finanziare.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita secondo le disposizioni dell'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal primo maggio 2012.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (come definite dalla Legge regionale in materia di turismo) nonché negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella Legge 21 giugno 2017 n. 96, ubicati nel territorio del comune di Vicenza.

Articolo 3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Vicenza, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2.
2. Il gestore delle strutture ricettive è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento, come previsto dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020.
3. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale, ai sensi del comma 5 ter dell'art. 4 del D.L. 50/2017, come modificato dal D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge n. 77/2020.

Articolo 4 - Soggetto che assolve gli adempimenti fiscali dell'imposta

1. Il soggetto che assolve gli adempimenti fiscali dell'imposta è il gestore della struttura ricettiva ed il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi presso le cui strutture ricettive od immobili sono ospitati coloro i quali sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Articolo 5 - Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.
2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è commisurata alle caratteristiche ed ai servizi offerti dalle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2, nonché al conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. E' escluso, pertanto, dall'imposta il day-use.
3. L'imposta è applicata fino ad un massimo di cinque pernottamenti per persona/per mese. Ai fini dell'applicazione dell'imposta resta valida la soglia massima di 5 pernottamenti anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture.

Articolo 6 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento dei quattordici anni di età;
 - b) malati che effettuano terapie presso strutture sanitarie nel territorio comunale e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, con un accompagnatore per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di autocertificazione per ogni richiedente l'esenzione, indicante la motivazione della richiesta;
 - c) autisti di pullman, accompagnatori e/o guide che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati da operatori turistici;
 - d) appartenenti alle forze dell'ordine, polizia locale e vigili del fuoco che pernottano per esigenze di servizio. L'esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di autocertificazione indicante la motivazione della richiesta;
 - e) religiosi presso case religiose di ospitalità;
 - f) i portatori di handicap non autosufficienti e il loro accompagnatore.

Articolo 7

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale provvede alla riscossione rilasciando la relativa quietanza.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Vicenza, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre solare con le modalità previste per legge.

Articolo 8

Obblighi del gestore della struttura ricettiva e del soggetto che incassa il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi

1. I gestori delle strutture ricettive ed i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi ubicate nel comune di Vicenza sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare al Servizio Tributi del Comune di Vicenza, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre precedente, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti sulla base del precedente articolo 6, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
3. La dichiarazione è effettuata utilizzando la modulistica predisposta dal Comune di Vicenza ed è trasmessa, di norma, per via telematica.
4. I gestori delle strutture ricettive ed i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi sono agenti contabili ed hanno l'obbligo di presentare entro il 30 gennaio di ogni anno il mod. 21 all'ufficio imposta di soggiorno secondo le modalità indicate dall'ufficio stesso.
5. I gestori delle strutture ricettive ed i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi devono presentare telematicamente una dichiarazione annuale cumulativa, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero delle Finanze ovvero, nelle more dell'emanazione di tale provvedimento, secondo la modulistica definita dal Comune. La presentazione delle comunicazioni periodiche trimestrali non sostituisce l'obbligo della presentazione della dichiarazione cumulativa nei termini previsti al comma 2.

Articolo 9

Controllo ed accertamento sull'applicazione dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo sull'applicazione e versamento dell'imposta di soggiorno, nonché sulla presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente articolo 8. Ai fini di tale attività di controllo, si applicano le disposizioni previste dall'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/06 e dell'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019 in materia di accertamento esecutivo.
2. Il controllo è effettuato utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

Articolo 10

Sanzioni

1. Le violazioni tributarie sono formalmente contestate e punite con le sanzioni irrogate nel rispetto dei principi generali stabiliti dai Decreti Legislativi nn. 471/1997, 472/1997 e 473/1997 e successive modificazioni.
2. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta di soggiorno, rispetto alla scadenza prevista dal comma 2 dell'art. 7 del presente Regolamento, si applica la sanzione tributaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997 e gli interessi calcolati secondo la normativa vigente, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, come previsto dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele presentazione della dichiarazione cumulativa, entro i termini previsti dall'art. 8, comma 5, del presente Regolamento da parte del responsabile del pagamento dell'imposta si applica la sanzione tributaria, prevista dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020, pari al 100% dell'importo dovuto.
4. Per l'omessa, incompleta o infedele presentazione delle comunicazioni trimestrali nei termini previsti dall'art. 8, comma 2 e per qualsiasi altra violazione al presente Regolamento da parte del responsabile del pagamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Articolo 11

Ravvedimento operoso delle sanzioni tributarie

1. Sulle sanzioni tributarie commesse dal 19 maggio 2020 (entrata in vigore del D.L. n. 34/2020) è applicato il ravvedimento operoso stabilito dall'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997 correlato all'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997. Il ravvedimento operoso è possibile, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore od i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché al pagamento degli interessi calcolati secondo le norme in vigore e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 12

Riscossione coattiva

Si rinvia all'art. 22 del Regolamento Comunale Generale delle Entrate Tributarie, il quale, al comma 1, prevede che la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate nei termini previsti dalla disciplina di ciascun tributo, viene effettuata, di norma, dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, ai sensi dell'art. 3, comma 6°, del D. Lgs. 13.04.1999, n.112 e successive integrazioni e/o modificazioni.

Articolo 13

Rimborsi

1. In caso di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuarsi alle successive scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento. Nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione.
2. Nel caso i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati, può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione così come previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge n. 296/2006.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro 12,00.

Articolo 14

Interventi in materia di turismo da finanziare con il gettito dell'imposta

1. Il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno è destinato al finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, nella relazione previsionale e programmatica viene inserita una relazione informativa sugli interventi in materia di turismo da finanziare con gli introiti derivanti dall'imposta di soggiorno.

Articolo 15

Disposizioni transitorie e finali

1. Per particolari situazioni, comprese quelle derivanti da situazioni emergenziali dichiarate tali a livello locale e/o nazionale, la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli artt. 7 e 8 del presente Regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, nonché dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, il presente Regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Finanza Locale.
3. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.